



SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO individuale con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di attività di Esperto di Radioprotezione con abilitazione di III grado ai sensi del D. Lgs. n.101/2020 presso l'Università Politecnica delle Marche.

Schema di contratto

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO DI
RADIOPROTEZIONE CON ABILITAZIONE DI III GRADO AI SENSI DEL D. LGS. N.101/2020
PRESSO L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE.

L'Università Politecnica delle Marche c.f. 00382520427, nella persona del Direttore Generale Dott. Alessandro Iacopini, domiciliato per la carica presso Piazza Roma 22, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 774 del 22.12.2009;

E

L'Ing. Maurizio Palagonia, P.I. n. _____ – C.F.: _____,
nato a _____ il _____, residente in Via _____ –
_____ di seguito indicato come «professionista».

«professionista».

PREMESSO

- che l'Università Politecnica delle Marche è in possesso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, macchine radiogene e microscopi elettronici presso Strutture dell'Ateneo e che pertanto deve avvalersi di un Esperto di Radioprotezione di III grado per la sorveglianza fisica e controlli di radioprotezione, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 101/2020 e di consulenza per ogni questione relativa alla radioprotezione in tutte le sue fasi.
- che si è ritenuto opportuno continuare a gestire il servizio in maniera centralizzata, per un razionale ed univoco coordinamento;
- che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo professionale, in quanto, in relazione al carattere della prestazione:
 - ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 101/2020 "Le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106";
 - attraverso una analisi dei nominativi riportati nell'Elenco degli Esperti di Radioprotezione di III grado di cui all'Allegato XXI del D. Lgs. n. 101/2020, sussiste l'impossibilità di utilizzare personale strutturato abilitato a svolgere l'attività oggetto della prestazione;
- che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l'alta qualificazione;
- che con Delibera del C.d.A. n. 774 del 22.12.2009 è stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di prestazione d'opera intellettuale, attraverso l'espletamento di apposita procedura comparativa per titoli;
- che con provvedimento n. 7 del 12.1.2021 è stato emanato un avviso di selezione per titoli per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo professionale;
- che con provvedimento n. ____ del _____ sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione e l'Ing. Maurizio Palagonia è risultato vincitore a seguito dell'espletamento della procedura comparativa per titoli, per l'attribuzione di un incarico di prestazione d'opera intellettuale inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza;



- che l'Ing. Maurizio Palagonia ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, da cui risulta che lo stesso svolge abitualmente attività professionale di lavoro autonomo, è titolare della Partita IVA n. _____ ed è iscritto all'ordine professionale _____ cassa previdenza _____/ ovvero è iscritto alla gestione separata INPS;
- che l'Ing. Maurizio Palagonia dipendente pubblico ha dichiarato di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività libero-professionale con provvedimento n. _____ del _____ rilasciato dall'amministrazione pubblica di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 e ha dichiarato di svolgere abitualmente attività professionale di lavoro autonomo, di essere titolare della Partita IVA n. _____ e di essere iscritto all'ordine professionale _____ cassa previdenza _____/ di essere iscritto alla gestione separata INPS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (OGGETTO DELLA PRESTAZIONE)

Il professionista si impegna a svolgere l'incarico professionale di Esperto di Radioprotezione con abilitazione di III grado ai sensi del D. Lgs. n.101/2020 presso l'Università Politecnica delle Marche e di consulenza per ogni questione relativa alla radioprotezione in tutte le sue fasi;

ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)

Il professionista si impegna a fornire le seguenti principali prestazioni:

- a) svolgere sorveglianza fisica e controlli di radioprotezione delle sorgenti radiogene utilizzate o detenute presso l'Università Politecnica delle Marche o detenute presso l'Università Politecnica delle Marche alla firma del contratto, nonché eventuali nuove richieste o modifiche di attività di ricerca con uso di ulteriori sorgenti radiogene;
- b) assistere, per gli aspetti scientifici e tecnico-operativi, i Datori di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti nell'espletamento delle attribuzioni di loro competenza;
- c) intervenire tempestivamente ad ogni richiesta del Servizio Salute e Sicurezza, cui è demandato il controllo e la vigilanza della materia per conto dell'Università, e dei Responsabili delle Strutture relativamente alla installazione di nuovi apparecchi e per attività di consulenza, sia in situazioni di ordinaria amministrazione che di emergenza;
- d) svolgere i controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche (endoreali a parete con tensione non superiore a 70 kV);
- e) informazione e formazione in materia di radiazioni ionizzanti;
- f) partecipazione alle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- g) ogni altra attività prevista degli artt. 128, 130, 131, 132, 133 del Titolo IX del D. Lgs.101/2020 e tutte le operazioni ad esse connesse.

L'attività sarà svolta presso il Servizio Salute e Sicurezza nonché presso tutte le sedi dell'Università Politecnica delle Marche che si rendesse necessario visitare per esigenze funzionali all'espletamento dell'incarico. L'attività potrà essere svolta in parte anche per via telematica.

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DELLE PARTI)

Il professionista svolgerà la prestazione oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti. Il professionista è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza. Egli è obbligato a fornire alla struttura conferente i risultati richiesti. Il Responsabile della prestazione, nel cui ambito deve essere resa la prestazione professionale, è l'Ing. Filomena Savini, Responsabile del Servizio Salute e Sicurezza.



Al Responsabile della prestazione compete verificare la regolare esecuzione della prestazione professionale, certificare l'avvenuta acquisizione dei risultati attestando che gli stessi risultano conformi alle specifiche contrattuali.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La prestazione avrà la durata di 36 (trentasei) mesi dal 15 febbraio 2021.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)

Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. € 21.000,00, incluse ritenute di legge a carico del professionista, contributo Cassa previdenziale ed IVA esclusi, ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all'esecuzione dell'incarico.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata semestralmente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. La fattura dovrà essere accompagnata da breve resoconto dell'attività svolta al Responsabile della Prestazione, che accerterà il rispetto degli obblighi contrattuali.

Il compenso stabilito graverà sul progetto "280500_PROTEZIONE_SALUTE" di cui alla voce COAN CA.4.C.02.03.01(14) "Prestazioni professionali ed occasionali".

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

Sono a carico del professionista l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

Il professionista esonera l'Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008" e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro pro-tempore degli spazi nei quali viene svolta l'attività, garantiscono al professionista idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il professionista è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 8 (RECESSO)

Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r o PEC con un periodo di preavviso minimo di 30 giorni.

Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il professionista dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al professionista il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione del Progetto/Programma fino a quel momento conseguita.

ART. 9 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)

Il professionista si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.



L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 10 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il professionista è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure di prevenzione della corruzione attuate dall'Ateneo. Tali documenti sono pubblicati nel sito web di Ateneo alla sezione Amministrazione trasparente.

L'inosservanza alle disposizioni nel Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche è causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROFESSIONISTA)

Il prestatore prende atto che il trattamento dei propri dati avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati ai sensi del suddetto Regolamento.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Il prestatore prende atto che i propri dati personali presenti nel proprio curriculum vitae e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche in osservanza del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.

Il prestatore prende atto che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), l'Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa completa è disponibile sul sito di Ateneo alla voce Privacy.

A tal fine il prestatore con la stipula del presente contratto dichiara di averne preso visione.

ART. 12 (CLAUSOLA DI RINVIO)

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2229 ss. c.c..

ART. 13 (FORO COMPETENTE)

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 14 (REGISTRAZIONE)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Ancona, data della firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro Iacopini

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

IL PROFESSIONISTA

Ing. Maurizio Palagonia

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli **4 "DURATA DEL CONTRATTO", 8 "RECESSO", 9 "OBBLIGO DI RISERVATEZZA", 10 "OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", 11 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROFESSIONISTA" e 13 "FORO COMPETENTE".**

Ancona, data della firma digitale

IL PROFESSIONISTA

Ing. Maurizio Palagonia

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*